

ARTICOLO XX.

Nonostante il disposto dall'articolo 17. i Conservatori, ed Ufficiali del Registro ricevendone l'ordine dovranno versare anche nel decorso mese le somme presso loro esistenti.

ARTICOLO XXI.

I Conservatori, ed Ufficiali del Registro si atterranno nel resto alle istruzioni, che verranno loro date dalla Direzione Generale del Demanio, e Diritti uniti.

ARTICOLO XXII.

Il Giudice di Pace, e finchè sia questo nominato, il Giudice che ne fa le veci nel Cantone dove sarà l'Ufficio del Registro eserciterà anche sopra i Cantoni aggregati per l'obbligo, e per gli effetti del Registro a detto Cantone la giurisdizione conferitagli dal Real Decreto 12. Febbraio 1806.

ARTICOLO XXIII.

I Magistrati Civili cinque giorni almeno avanti il primo Maggio 1806. dovranno aver fatto pubblicare colle stampe le Tabele dei Comuni in cui saranno stabiliti gli Ufficj di Registro; I Comuni posti sotto la giurisdizione di ciascun Ufficio di Registro, il no-